



**SOCIETA' ITALIANA TRAFORO
AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.I.T.A.F S.p.A.**

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

ORDINANZA N. 31

**“REGOLAMENTO DI CIRCOLAZIONE
DEL TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS”**

**APPROVATA DALLA COMMISSIONE
INTERGOVERNATIVA NELLA SEDUTA
DEL 11/07/2025**

**S.I.T.A.F. S.p.A.
Sede Legale – Via S. Giuliano 2 10059 SUSA (TO)
Direzione di Esercizio - P.le Difensiva – 10052 Bardonecchia (TO)**

ORDINANZA N.31

REGOLAMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

Il sottoscritto Ing. Claudio VEZZOSI Amministratore Delegato della SITAF S.p.A. Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus,

VISTA la Convenzione 23.02.1972 tra l'Italia e la Francia relativa al Traforo Autostradale del Frejus;

VISTA la Legge 18.12.1972 n. 878 relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione predetta;

VISTI gli articoli 14 (poteri e compiti degli Enti Proprietari delle Strade) e 168 (disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi) del vigente Codice della Strada;

VISTA l'Ordinanza NR. 30 del 16/07/2025 "Regolamento di Circolazione" del Traforo Autostradale del Frejus;

VISTO che il Traforo del Frejus è stato classificato in categoria B ai sensi dell'ADR in vigore;

VISTO l'accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), in vigore dal **1 luglio 2025**

VISTA la nuova classificazione per il transito nel Traforo del Frejus, dei veicoli di trasporto merci secondo le normative Euro antinquinamento;

VISTA la decisione della Commissione Intergovernativa del Traforo Autostradale del Frejus assunta nella seduta del 11/07/2025 con le condizioni stabilite nel resoconto del Comitato di Sicurezza del 10 luglio 2025.

CONSIDERATO in particolare, che è necessario limitare la velocità autorizzata nel Traforo, definire le distanze di sicurezza tra i veicoli, rinforzare le prescrizioni concernenti i veicoli e i trasporti eccezionali, interdire il transito ai veicoli di trasporto merci la cui massa a pieno carico ecceda t 3,5 e le cui emissioni inquinanti siano di categoria "Euro 4, Euro 3, Euro 2, Euro 1 e Euro 0" o più inquinanti, adottare una circolazione a senso unico alternato su tutta la lunghezza del Traforo in presenza di cantieri per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di messa in sicurezza;

ORDINA

1. la revoca dell'Ordinanza n. 30 con contestuale emissione della presente Ordinanza n.31;
2. che il transito dei veicoli attraverso il Traforo Autostradale del Frejus sia disciplinato dal Regolamento di Circolazione allegato alla presente ordinanza n. 31, emanato nel rispetto delle normative nazionali, internazionali e comunitarie in materia;
3. che il Regolamento di Circolazione del Traforo Autostradale del Frejus allegato alla presente Ordinanza N.31 entri in vigore il 25/07/2025
4. che, conformemente alle disposizioni del Capitolo 1.9.4 ADR 2025, una copia della presente Ordinanza sia trasmessa al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a Ginevra che la renderà nota alle parti contraenti.

Bardonecchia, 25.07.2025

SITAF S.p.A
L'Amministratore Delegato
Ing. Claudio VEZZOSI



REGOLAMENTO DI CIRCOLAZIONE TRAFORO DEL FREJUS – VERSIONE ITALIANA

ARTICOLO 1 - Disposizioni generali

Il Traforo del Frejus è costituito da due gallerie.

La galleria G1 e la galleria G2 sono utilizzate con circolazione monodirezionale.

Qualora la galleria G2 non sia utilizzabile, la galleria G1 potrà essere utilizzata con circolazione bidirezionale, o con circolazione monodirezionale e senso unico alternato.

Nel presente regolamento, il termine “Traforo” indica il Traforo del Fréjus costituito da due gallerie.

Nella parte italiana e sul piazzale italiano del Traforo Autostradale del Frejus tra l'Italia e la Francia, la circolazione, in analogia a quanto previsto per la parte francese, è sottoposta:

- a) alle regole internazionali e comunitarie in vigore, in particolare quelle concernenti il trasporto internazionale di materie pericolose (ADR) e la segnaletica stradale;
- b) alle norme nazionali in vigore,
- c) alle regole particolari proprie del Traforo, fissate dal presente Regolamento di Circolazione.

ARTICOLO 2 - Veicoli ammessi al transito

Il transito nel Traforo è ammesso esclusivamente ai veicoli a motore regolarmente autorizzati a circolare nei Paesi di immatricolazione, muniti di pneumatici, di cilindrata superiore ai 150 cm³ o con potenza superiore a 11 kW, muniti di targa di immatricolazione, sempre che le loro caratteristiche (pesi e dimensioni) soddisfino alle condizioni imposte dalle norme applicabili:

- per la circolazione dei veicoli stessi in ciascuno dei due Paesi e dai limiti particolari del Traforo
- con traffico monodirezionale o bidirezionale, per i veicoli leggeri, quelli commerciali e per gli autobus.

Il transito dei veicoli e trasporti eccezionali è regolato dal successivo Art.9.

Il transito delle merci pericolose è regolato dal successivo Art.10.

L'accesso degli autobus e dei pullman con passeggeri a bordo è regolamentato dal Gestore facendo in modo che due autobus o pullman non possano trovarsi contemporaneamente in una tratta di 2.000 mt. per ogni galleria o senso di marcia.

In caso di circolazione bidirezionale nella galleria G1 con traffico importante di autobus e pullman (10 in attesa su uno dei 2 piazzali), il transito dei veicoli di massa complessiva a pieno carico

superiore a t 7,5 destinati al trasporto merci sarà vietato in entrambi i sensi di circolazione, al fine di liberare i piazzali dagli autobus e dai pullman in attesa, nel rispetto del cadenzamento previsto.

ARTICOLO 3 - Veicoli esclusi al transito nel Traforo a partire dalla barriera di pedaggio.

1. E' vietata la circolazione nel Traforo ai seguenti veicoli:

- a) velocipedi, ciclomotori veicoli autorizzati alla guida senza patente, veicoli senza targa e veicoli di cilindrata uguale o inferiore ai 150 cm³ o con potenza uguale o inferiore a 11 kW;
- b) macchine o trattori agricoli, macchine operatrici e veicoli cingolati o con gomme piene;
- c) veicoli trainati, che non siano rimorchi, non autorizzati, previsti negli Artt. 9 e 14;
- d) veicoli equipaggiati con sistemi amovibili anti slittamento (catene da neve metalliche, tessili o similari) montati sui pneumatici;
- e) veicoli il cui carico non sia adeguatamente sistemato o che sia suscettibile di dispersione o che superi in larghezza la sagoma del veicolo interessato;
- f) veicoli la cui altezza, carico compreso, sia superiore a 4,30 m.;
- g) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura o temperature anormali possano costituire pericolo o disagio per la circolazione;
- h) veicoli con eccessiva emissione di fumo o di gas tossici;
- i)
unità di trasporto di merci pericolose vietate:
 - in circolazione monodirezionale il Traforo è classificato in categoria B ai sensi della normativa ADR vigente. Tuttavia, per il periodo di un anno dopo la messa in servizio della seconda galleria, il Traforo rimarrà in categoria C ai sensi della normativa ADR in vigore. Le merci di categoria B saranno dunque interdette fino a questa data.
 - In circolazione bidirezionale nella galleria G1 il Traforo è classificato in categoria C ai sensi dell'ADR in vigore.
- j) veicoli di trasporto merci la cui massa a pieno carico ecceda t 3,5 , le cui emissioni inquinanti siano di categoria "Euro 0", Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4, salvo autorizzazione speciale congiunta del Prefetto della Savoia e del Prefetto di Torino per esigenze particolari.

2. In caso di urgenza o per ragioni legate alla buona gestione del Traforo, gli Agenti del Gestore, possono prendere tutte le misure finalizzate a preservare la sicurezza delle persone e la conservazione dell'infrastruttura.

3. Le esclusioni di cui al punto 1) non si applicano ai veicoli dei servizi incaricati della sicurezza, dei soccorsi, delle forze di polizia, delle dogane, di manutenzione ed esercizio del Traforo.

ARTICOLO 4 – Accesso al traforo dei veicoli alimentati a gas, GPL, GNL, GNC, idrogeno

L'accesso al Traforo dei veicoli alimentati, parzialmente o totalmente a gas, (GPL, GNL, GNC, idrogeno) è sottoposto a dichiarazione preventiva da parte dei loro conducenti agli Agenti delle Concessionarie. I conducenti devono apporre in modo visibile sul parabrezza del loro veicolo l'adesivo distintivo che viene loro consegnato dal Gestore

ARTICOLO 5 - Pedoni

Nel Traforo è vietata la circolazione dei pedoni.

In caso di inderogabili necessità (avarie, incidenti, chiamata di soccorso, ecc.) gli utenti potranno raggiungere la colonnina S.O.S. e/o il ramo di comunicazione più vicino.

In caso di incendio, gli utenti dovranno raggiungere il ramo di comunicazione più vicino.

Queste disposizioni non si applicano:

- al personale incaricato della sicurezza, dei soccorsi, delle forze di polizia, delle dogane, di manutenzione ed esercizio del Traforo;

- al personale autorizzato che accede al Laboratorio Sotterraneo di Modane, sotto il controllo e l'autorizzazione della Direzione del GEF.

ARTICOLO 6 - Velocità

Nel Traforo la velocità massima consentita è di 70 km/ora, quella minima di 50 km/ora.

Le velocità per i veicoli e trasporti eccezionali e per i veicoli trasportanti merci pericolose, è limitata a 60 Km/ora.

Le limitazioni indicate, non si applicano ai veicoli dei servizi incaricati della sicurezza, dei soccorsi, delle forze di polizia, delle dogane, di manutenzione ed esercizio del Traforo, in caso di urgenza.

ARTICOLO 7 - Distanze di sicurezza tra veicoli

All'interno del Traforo, tutti i veicoli in marcia devono mantenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza di 150 metri, fatta eccezione per gli autobus e i pullman che seguono un veicolo superiore a t. 3,5 che devono rispettare una distanza minima di 300 metri.

In caso di arresto della circolazione, ogni conducente deve fermare il proprio veicolo ad una distanza minima di 100 metri da quello che lo precede, e di 200 metri per un autobus o un pullman quando questo segue un veicolo di oltre t. 3,5.

Le limitazioni indicate, non si applicano ai veicoli dei servizi incaricati della sicurezza, dei soccorsi, delle forze di polizia, delle dogane, di manutenzione ed esercizio del Traforo, in caso di urgenza.

ARTICOLO 8 – Condizioni particolari di circolazione

Il Gestore è tenuto a rispettare in caso di condizioni particolari di circolazione le Consegne Minime di Esercizio approvate dalla Commissione Intergovernativa del Traforo del Frejus.

Si precisa, che:

quando una differenza di pressione atmosferica tra i due Piazzali superiore o pari alle soglie definite nelle suddette Consegne Minime di Esercizio in vigore, e in funzione della configurazione di esercizio (circolazione monodirezionale o bidirezionale nella galleria G1), è constatata dal Gestore per un periodo consecutivo superiore o pari a 30 minuti quest'ultimo dovrà applicare le misure previste dalle suddette CME, ed in particolare:

- divieto di accesso ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a t 7,5 destinati al trasporto di merci compresi gli ADR;
- il transito degli autobus e dei pullman avverrà con accompagnamento individuale e sistematico;
- l'interdistanza tra veicoli è portata da m 150 a m 300 per i veicoli in marcia e da m 100 a m 200 per quelli in sosta su tutta la lunghezza del Traforo e nei due sensi di marcia;
- i veicoli che trasportano merci pericolose presenti sui piazzali saranno fatti transitare al fine di liberare i piazzali.

Lo svuotamento dei piazzali con la galleria G1 in configurazione bidirezionale sarà realizzato con chiusura della circolazione nel senso opposto.

1. Lavori

Per motivi di sicurezza o per eccezionali esigenze di esercizio, l'accesso nel Traforo a determinate categorie di veicoli o a tutti i veicoli può essere rallentato, oppure interrotto.

In caso di cantieri per l'esecuzione di lavori di manutenzione e di messa in sicurezza:

- nella galleria G1:
 - in circolazione monodirezionale e se il cantiere è limitato ad una corsia la circolazione sarà mantenuta con una limitazione della velocità a 50 km/h in prossimità del cantiere.
 - in circolazione bidirezionale: il cantiere sarà limitato ad una corsia e la circolazione sarà a senso unico alternato su tutta la lunghezza del traforo, con una limitazione di velocità a 50 km/h in prossimità del cantiere.
- nella galleria G2: sarà interdetta la circolazione e la galleria G1 passerà in configurazione bidirezionale, o con traffico unidirezionale e traffico unidirezionale alternato.

2 Manutenzione o esercizio.

Per esigenze di manutenzione o di esercizio, la circolazione dei veicoli può essere parzialmente o totalmente interrotta dal Gestore, dopo l'autorizzazione della CIG, per il tempo necessario all'intervento. Il Gestore informa il pubblico della data e della durata dell'intervento previsto.

3. Esercitazione Binazionale

Il Traforo sarà chiuso almeno una volta all'anno al fine di realizzare un'esercitazione binazionale di sicurezza. La data sarà resa pubblica dalle concessionarie almeno con un mese di preavviso.

ARTICOLO 9 – Veicoli e trasporti eccezionali

Sono considerati veicoli e trasporti eccezionali, nel contesto della presente regolamentazione, quelli che superino almeno una delle dimensioni seguenti:

- per l'altezza m 4,00;
- per la larghezza m 2,55 o m 2,60 per veicoli frigoriferi;
- per lunghezza m 12,00 .

Sono altresì considerati eccezionali:

- i veicoli la cui velocità massima è inferiore alla velocità minima autorizzata (50km/h);
- la motrice stradale trainante un'altra motrice;
- i veicoli trainati da professionisti autorizzati dal Gestore.

Classificazione

I veicoli classificati trasporti eccezionali sono suddivisi in tre categorie:

- Categoria A: veicoli la cui larghezza è superiore a m 2,55 (m 2,60 per veicoli frigoriferi) e inferiore a m 2,80 o la cui lunghezza è superiore a m 12,00 e inferiore a m 25,00 o la cui altezza è superiore a m 4,00 e inferiore a m 4,30 .
- Categoria B: veicoli la cui larghezza è superiore a m 2,80 e inferiore a m 3,50 o veicoli lenti o trainati.
- Categoria C: veicoli la cui larghezza è superiore a m 3,50 e inferiore a m 6,00 o veicoli la cui lunghezza è superiore a m 25,00 .

Condizioni di circolazione

I veicoli e i trasporti eccezionali di Categoria A sono autorizzati a circolare nel Traforo senza prescrizioni particolari nella galleria G1 mentre, saranno accompagnati nella galleria G2.

Il Gestore si riserva la facoltà di imporre data e ora di transito dei veicoli e trasporti eccezionali per le categorie B e C.

Le dimensioni dei veicoli dovranno essere controllate dal personale della Direzione di Esercizio, prima che il Regolatore dia l'autorizzazione al transito. Le dimensioni saranno riportate dal Regolatore nel registro informatico.

I veicoli e i trasporti eccezionali di categoria A per la sola galleria G2, B e C per entrambe le gallerie G1 e G2 dovranno essere accompagnati con le medesime modalità previste per i transiti di materie pericolose (vedi articolo 10 seguente).

Inoltre, i veicoli di categoria B o C, dovranno essere inseriti come primo veicolo in un convoglio di merci pericolose (vedi articolo 10).

MODALITA' DI TRANSITO CON CIRCOLAZIONE MONODIREZIONALE

GALLERIA G1 - Senso Francia - Italia

Il Regolatore prima di autorizzare il transito, si assicurerà che la corsia sia libera.

Transito di un veicolo di categoria B:

- con larghezza compresa tra m 2,81 e m 3,50 :
sarà effettuato in convoglio e avverrà con accompagnamento.

Transito di un veicolo di categoria C:

- con larghezza compresa tra m 3,51 e m 6,00 .:
il transito di questi veicoli sarà realizzato in convoglio e avverrà con accompagnamento.
Il Regolatore prima di autorizzare l'accesso, chiuderà il senso Francia – Italia e autorizzerà l'ingresso del convoglio una volta che la galleria G1 sarà completamente libera da altri veicoli.
Il Regolatore, una volta che il convoglio avrà percorso 2 km dall'entrata, autorizzerà la riapertura al traffico.

GALLERIA G2 - Senso Italia – Francia

Il Regolatore prima di autorizzare il transito, si assicurerà che la corsia sia libera.

Transito di un veicolo di categoria A con larghezza compresa tra m 2,55 e m 2,80 :

sarà effettuato in convoglio e avverrà con accompagnamento..
Il Regolatore, una volta che il convoglio avrà percorso 2 km dall'entrata, autorizzerà la riapertura al traffico.

Transito di un veicolo di categoria B con larghezza compresa tra m 2,81 e m 3,50 :

sarà effettuato in convoglio e avverrà con accompagnamento.
Il Regolatore prima di autorizzare l'accesso chiuderà il senso Italia – Francia e autorizzerà l'ingresso del convoglio una volta che la galleria G2 sarà completamente libera da altri veicoli.
Il Regolatore, una volta che il convoglio avrà percorso 2 km dall'entrata, autorizzerà la riapertura al traffico.

Transito di un veicolo di categoria C:

1) con larghezza compresa tra m 3,51 e m 5,00 :
sarà effettuato in convoglio e avverrà con accompagnamento.
Il Regolatore prima di autorizzare l'accesso chiuderà il senso Italia – Francia e autorizzerà l'ingresso del convoglio una volta che la galleria G2 sarà completamente libera da altri veicoli.
Il Regolatore, una volta che il convoglio avrà percorso 2 km dall'entrata, autorizzerà la riapertura al traffico.

2) con larghezza tra m 5,01 e m 6,00 :
considerato che le dimensioni geometriche della galleria G2 non permettono il transito di veicoli con larghezza superiore a m 5,00 , il transito sarà effettuato nella galleria G1.

Il transito di questi veicoli sarà attuato in convoglio e avverrà con accompagnamento.
Il Regolatore prima di autorizzare l'accesso chiuderà la galleria G1 e autorizzerà l'ingresso una volta che la galleria G1 sarà completamente libera da altri veicoli.
Il Regolatore, una volta che il convoglio sarà uscito sul piazzale lato Francia, autorizzerà la riapertura al traffico nella galleria G1 (senso Francia-Italia).

MODALITA' DI TRANSITO CON CIRCOLAZIONE BIDIREZIONALE NELLA GALLERIA G1

Il Regolatore prima di autorizzare il transito, si assicurerà che la corsia sia libera.

Transito di un veicolo di categoria B:

con larghezza compresa tra m 2,81 e m 3,50 :

il transito di questi veicoli sarà effettuato in convoglio e avverrà con accompagnamento.,

Transito di un veicolo di categoria C:

con larghezza compresa tra m 3,51 e m 6,00:

il transito di questi veicoli sarà attuato in convoglio e avverrà con accompagnamento

Il Regolatore prima di autorizzare l'accesso, essendo necessaria l'utilizzazione di entrambe le corsie, chiuderà la galleria G1 e autorizzerà l'ingresso del convoglio una volta che sarà completamente libera da altri veicoli.

Il Regolatore, una volta che il convoglio sarà uscito sul piazzale opposto, autorizzerà la riapertura al traffico nei due sensi di marcia.

ARTICOLO 10 – Veicoli che trasportano merci pericolose

Quando il traffico è in circolazione monodirezionale nelle gallerie G1 e G2 il Traforo del Frejus è classificato in categoria B ai sensi della normativa ADR vigente. Tuttavia, per il periodo di un anno dopo la messa in servizio della seconda galleria, il Traforo rimarrà in categoria C ai sensi della normativa ADR vigente.

Quanto il traffico è in circolazione bidirezionale nella galleria G1 il Traforo è classificato in categoria C ai sensi della normativa ADR vigente.

Il Traforo è oggetto delle seguenti prescrizioni supplementari di sicurezza:

I conducenti di tali unità di trasporto sono tenuti a dichiarare preventivamente le merci trasportate al personale di cui all'art. 18 per ottenere l'autorizzazione al transito con accompagnamento.

Inoltre sono autorizzati al transito **senza accompagnamento:**

- o qualunque sia la natura delle merci, quando queste vengono trasportate da operatori professionali conformemente all'articolo 1.1.3 ADR denominato "ESENZIONI" (in particolare per i veicoli sprovvisti di pannello arancione o di marchio romboidale "limited quantity") i conducenti di tali veicoli sono tenuti a dichiarare preventivamente le merci trasportate al personale di cui all'art. 18, al fine di ottenere l'autorizzazione al transito senza accompagnamento;

- per le merci trasportate in regime di esenzione parziale secondo l'art. 1.1.3.6 ADR, il transito sarà autorizzato senza accompagnamento unicamente quando il documento di trasporto riporti il valore calcolato conformemente alla nota 1 lettera f) cap. 5.4.1.1.1 ADR. Se questo valore calcolato non compare, il transito sarà autorizzato solo con accompagnamento;
- in caso di trasporto di merci confezionate in regime di limited quantity (cap. 3.4 ADR), il documento di trasporto dovrà riportare l'indicazione del peso lordo totale di tali merci;
- le cisterne fisse (veicoli-cisterna), le cisterne smontabili e i container-cisterna, vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto materie per le quali è prevista la disposizione speciale TU 35 nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2 ADR, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR. In forza di ciò, il loro transito è libero, esclusivamente qualora siano state prese misure appropriate al fine di compensare gli eventuali rischi: i conducenti di tali veicoli, che non esporranno le segnalazioni di cui al capitolo 5.3 ADR, sono autorizzati al transito senza accompagnamento.

Sono autorizzati al transito **con accompagnamento**:

- le merci della classe 2, con codice di classificazione 2A, 2O, 3A e 3O, trasportate in cisterna;
- le merci che sono marcate conformemente all'art. 3.4.13 ADR (losanga delle limited quantity anteriormente e posteriormente al veicolo), in quanto trasportanti merci in limited quantity (cap. 3.4 ADR) in quantitativi superiori a t 8,00 ;
- tutti gli imballaggi vuoti non bonificati, per tutti i prodotti esplosivi (classe 1) inclusa la divisione 1.4S e per tutti i prodotti radioattivi (classe 7), per i quali il transito è assoggettato alla loro specifica regolamentazione;
- cisterne fisse o smontabili, i veicoli-batteria, i container-cisterna, le cisterne mobili, CGEM (contenitori per gas a elementi multipli), vuoti, non ripuliti, non degassificati o decontaminati, di MEMU (unità mobili per le fabbricazioni di esplosivi) non ripulite, come pure di veicoli e container per trasporti alla rinfusa, vuoti, non ripuliti o non decontaminati, per i quali il transito è assoggettato alla loro specifica regolamentazione;
- i prodotti contrassegnati con il codice galleria (-) (UN 1043, UN 2814, UN 2900, UN 2919, UN 3077, UN 3082, UN 3166, UN 3171, UN 3291, UN 3331, UN 3359, UN 3373, UN 3549) sui quali le restrizioni al transito sono mantenute.

Sono autorizzati al transito **con accompagnamento tra le ore 23:00 e le ore 05:00, con Traforo chiuso alla circolazione nei due sensi**:

le merci della classe 1 con codice di classificazione 1.3C e 1.3G, quando sono trasportate in quantità inferiori a 5 tonnellate, e le merci della classe 2 con codice di classificazione 1T, 1TC, 1TF, 1TFC, 1TO, 1TOC, 2T, 2TC, 2TF, 2TFC, 2TO, 2TOC, 4TC, 7T, 7TF, 8T, e 8TF quando sono trasportate in fusti a pressione.

I prodotti interdetti rimangono tali a prescindere dalla possibilità di beneficiare o meno di forme di esenzione.

In caso di difficoltà di identificazione di un'unità di trasporto, la stessa sarà considerata come vietata.

I rimanenti trasporti restano assoggettati alla loro specifica regolamentazione.

Transito con accompagnamento - Condizioni di Circolazione

Le unità di trasporto di merci pericolose, identificate come tali (pannelli rettangolari arancioni o losanghe delle limited quantity esposte) autorizzate a transitare nel Traforo, sono obbligatoriamente assoggettate all'accompagnamento tecnico effettuato dal servizio sicurezza del Gestore.

Il Gestore si riserva la possibilità di imporre le date e gli orari di transito dei veicoli trasportanti merci pericolose.

Il servizio incaricato del controllo delle merci pericolose è tenuto ad informare il Posto di Controllo Centralizzato della natura dei prodotti contenuti in ogni veicolo costituente il convoglio.

I convogli costituiti al massimo da quattro veicoli saranno formati sui piazzali agli imbocchi, sotto il controllo del personale della Sicurezza del Gestore.

Il convoglio transiterà nel Traforo rispettando il limite massimo di velocità prescritta (60 Km/h) e le distanze minime di sicurezza (m150).

Il collegamento via radio sarà mantenuto permanentemente tra gli Agenti di Sicurezza e il Regolatore del Posto di Controllo. Quest'ultimo in particolare, prima di autorizzare la partenza del convoglio, accerterà che sussistano idonee condizioni di circolazione nel Traforo (illuminazione, visibilità etc.) e vigilerà sul corretto andamento del transito.

MODALITA' DI TRANSITO CON CIRCOLAZIONE MONODIREZIONALE

L'accompagnamento di ciascun convoglio sarà effettuato utilizzando un veicolo di pattuglia posizionato in coda all'ultimo veicolo, munito di segnalazione visiva a luce lampeggiante e dotato di un'attrezzatura di soccorso comprendente in particolare apparecchi respiratori, manichette e raccordi per gli idranti, materiali di primo intervento e di soccorso d'emergenza.

Il transito simultaneo di due convogli di merci pericolose è ammesso, uno per ogni galleria.

Eccezionalmente, ricorrendone la necessità, il Regolatore, in accordo con il Direttore o suo sostituto reperibile, potrà autorizzare la partenza di un secondo convoglio nello stesso senso del primo quando questi, ha percorso almeno la metà della lunghezza della galleria interessata.

MODALITA' DI TRANSITO CON CIRCOLAZIONE BIDIREZIONALE NELLA GALLERIA G1

L'accompagnamento di ciascun convoglio sarà effettuato utilizzando due veicoli di pattuglia di cui, uno precederà e l'altro seguirà il convoglio, muniti di segnalazione visiva a luce lampeggiante e dotati di un'attrezzatura di soccorso comprendente in particolare apparecchi respiratori, manichette e raccordi per gli idranti, materiali di primo intervento e di soccorso d'emergenza.

Il transito simultaneo di due convogli di merci pericolose, uno per ogni senso di marcia, non è ammesso.

Eccezionalmente, ricorrendone la necessità, il Regolatore, in accordo con il Direttore o suo sostituto reperibile, potrà autorizzare la partenza di un secondo convoglio nello stesso senso del primo quando questi ha percorso almeno la metà della lunghezza della galleria G1.

In entrambe le gallerie e per tutte le configurazioni operative (unidirezionale o bidirezionale), i convogli devono essere costituiti rispettando l'ordine decrescente della larghezza dei veicoli. Posizionando quello con maggiore eccedenza in larghezza in testa al convoglio. I veicoli ADR saranno quindi posizionati dietro ai veicoli e trasporti eccezionali.

ARTICOLO 11 - Uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione ed acustica

Nel Traforo, durante la marcia, i veicoli devono tenere accese le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti, la luce della targa e, nei veicoli per i quali sono prescritte, le luci di ingombro ed i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante.

È vietato l'uso dei proiettori di profondità e dei dispositivi di segnalazione acustica, salvo in caso di pericolo immediato.

ARTICOLO 12 - Sorpasso - retromarcia ed inversione del senso di marcia

Nel Traforo, la manovra comportante il sorpasso di un veicolo in movimento, la retromarcia e l'inversione del senso di marcia sono vietate.

Tuttavia, adottando tutte le opportune cautele, il sorpasso di un veicolo in sosta è consentito, ed in caso di necessità possano essere eseguite la retromarcia e l'inversione del senso di marcia, solo dietro istruzione e sotto il controllo del personale del Gestore o degli organi di Polizia.

Queste prescrizioni non si applicano ai veicoli del Gestore.

ARTICOLO 13 - Fermata e sosta

Nel Traforo la fermata e la sosta volontaria sono vietate.

Il conducente che constata l'emissione di fumo o un principio di incendio sul suo veicolo deve fermarsi sul lato destro della carreggiata rispettando le prescrizioni e le modalità indicate nei punti seguenti. Tuttavia, se si trova a meno di m 1.000 dall'uscita del Traforo, il conducente può tentare di proseguire la sua strada se non fa correre rischi agli altri utenti.

Se il conducente è costretto a fermarsi o sostare sulla carreggiata in caso di arresto della circolazione, deve mantenere accese le luci di posizione, quelle di segnalazione luminose di pericolo e tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza di m100:

- la foratura di uno pneumatico non autorizza l'arresto o la sosta in corsia. In tal caso, il conducente deve condurre il proprio veicolo nella piazzola più vicina a destra nel suo senso di marcia;
- nei limiti del possibile, ogni veicolo in avaria deve essere condotto sui piazzali esterni. In caso di impossibilità deve essere condotto nella piazzola più vicina a destra nel senso di marcia, eccezionalmente potrà essere accostato sul margine destro della carreggiata;
- il motore di ogni veicolo in sosta deve essere spento;

- il conducente di un veicolo in avaria anche se ha portato il suo mezzo in una piazzola, deve avvertire senza indugio il personale di servizio mediante le colonnine S.O.S. più vicine ed uniformarsi alle istruzioni che gli verranno impartite.

Queste disposizioni non si applicano:

- al personale incaricato della sicurezza, dei soccorsi, degli interventi di polizia, di dogana, della manutenzione ed esercizio del Traforo;
- al personale autorizzato che accede al Laboratorio Sotterraneo di Modane, sotto il controllo e l'autorizzazione del Gestore.

ARTICOLO 14 - Rimozione dei veicoli in avaria nel Traforo

Il servizio di soccorso e di rimozione dei veicoli è consentito ad enti ed imprese autorizzate dal Gestore.

Sono altresì autorizzati i veicoli del Gestore adibiti a tale servizio.

ARTICOLO 15 - Pedaggi

Tutti i veicoli ammessi nel Traforo sono tenuti al pagamento del pedaggio secondo le tariffe approvate, con l'eccezione dei soggetti di cui all'Art.43 dell'Atto di Concessione.

ARTICOLO 16 – Sosta sui piazzali

1. Sui piazzali del Traforo, la sosta è autorizzata solo negli spazi dedicati.
2. La sosta non può eccedere le due ore, salvo autorizzazione accordata da parte del personale di Polizia o del Gestore, in particolare nel caso della preparazione di un convoglio. Al di là di tale durata la sosta è considerata abusiva.
3. Per i veicoli in sosta abusiva, può essere attivata la rimozione o immobilizzazione forzata.

ARTICOLO 17 – Segnaletica stradale

Il Gestore è incaricato di segnalare agli utenti del Traforo e dei piazzali, le disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 18 - Autorizzazione al transito delle merci pericolose

Sul territorio francese, il controllo e l'autorizzazione al transito delle merci pericolose è assicurato dalla Dogana.

Sul territorio italiano, fatti salvi gli interventi di competenza degli organismi pubblici Italiani, l'autorizzazione al transito delle merci pericolose nel senso Italia – Francia, verrà rilasciata dal Gestore previa verifica della prescritta documentazione e della idoneità dei veicoli.

ARTICOLO 19 – Controlli di polizia

I servizi di Polizia Stradale sono assicurati dagli organi di Polizia dei due Paesi.

ARTICOLO 20

Il presente regolamento annulla e sostituisce il regolamento di circolazione n. 30 firmato il 16/07/2025.

SITAF S.p.A
L'Amministratore Delegato
Ing. Claudio VEZZOSI



Bardonecchia, 25.07.2025